



COMUNE DI CASTEGGIO

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI
PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

*Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 20/06/2023
Variato con Delibera di Giunta n. 123 del 10/10/2023*

Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e diritto al servizio	3
Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa	3
Art. 4 - Esclusione dal servizio mensa.....	4
Art. 5 - Valore e utilizzo del buono pasto	4
Art. 6- Spendibilità buono pasto elettronico	4
Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al personale della polizia locale e figure particolari	4
Art. 8 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali	5
Art. 9- Furto, smarrimento e deterioramento.....	5
Art. 10- Disposizioni finali	5

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (art. 34 e 35 del C.C.N.L. Enti Locali del 16/11/2022).

Il Comune di Casteggio, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato (sia parziale che full time) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione i buoni non possono essere riemessi, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa e diritto al servizio

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore.

Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa

Ha diritto al buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i Responsabili di Servizio.

Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:

- a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- b) il dipendente deve avere prestato servizio nei giorni in cui l'orario di lavoro prevede il rientro pomeridiano con attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, purché siano prestate nella giornata almeno n.4 ore al mattino e n. 2 ore in orario pomeridiano, ed una pausa pranzo (rilevata dalla timbratura elettronica) non inferiore a n. 30 minuti e non superiore a n. 2 ore.
- c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:30 e le ore 15:30. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.
- d) Viene fissato nel massimo di n. 2 buoni pasto il limite settimanale previsto per ogni lavoratore dipendente limitatamente al servizio pretestato nelle giornate di martedì e giovedì.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, purché siano prestate nella giornata almeno n. 4 ore al mattino e n. 2 ore in orario pomeridiano e rispettano la pausa di almeno mezz'ora.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Incasi eccezionali e per motivi particolari il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal proprio Responsabile di Servizio.

Il numero dei buoni pasto maturati nel mese, in base alle condizioni e ai presupposti di cui ai punti precedenti, si ricava dal sistema elettronico automatizzato in uso (badge) e viene caricato sulla tessera elettronica personale di ciascun dipendente, per poter essere fruito nel mese successivo a quello di maturazione. Di norma, l'erogazione avviene entro il ventesimo giorno del mese successivo alla fine di

quello di riferimento. Presupposto necessario per la maturazione del buono pasto è la puntuale e corretta "chiusura" del cartellino elettronico di ogni dipendente entro il 5° giorno di ogni mese. Solo in tale caso sarà possibile estrapolare il numero di buoni maturati nel mese.

La mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei "cartellini giustificativi" mensili entro il 5° giorno del mese determina per il dipendente la perdita del diritto al buono pasto nelle giornate risultanti anomale, fatte salve le condizioni di assenza prolungata, non imputabili al dipendente (es.: malattia, congedo, maternità, infortunio, ecc.) che impediscono allo stesso di regolarizzare la propria posizione nei termini ordinari previsti dalla presente disciplina.

Non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto:

- i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro;
- i permessi concessi ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, a ore per giorno e ai permessi sindacali previsti dalla contrattazione collettiva;

Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata.

Art. 4 - Esclusione dal servizio mensa

Il diritto al buono pasto non matura nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano, né in caso di attività lavorativa prestata interamente in modalità agile.

Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

Art. 5 - Valore e utilizzo del buono pasto

Il valore nominale del buono pasto viene fissato con delibera della Giunta Comunale

Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 3.

3. La card che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario.

Art. 6- Spendibilità buono pasto elettronico

I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo, con conseguente onere a carico del dipendente dell'eventuale differenza tra valore nominale stesso e il maggior costo della consumazione effettuata.

I buoni pasto possono essere utilizzati, anche al di fuori della pausa pranzo, anche cumulativamente negli esercizi convenzionati e individuati nel territorio dal fornitore.

Art. 7 - Attribuzione del buono pasto al personale della polizia locale e figure particolari

L'art. 35 comma 10 del C.C.N.L. Enti Locali del 16/11/2022 prevede che gli enti, in sede di contrattazione decentrata, individuano particolari e limitate figure che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, determinandone la durata, nella medesima sede contrattuale.

La disposizione contrattuale suddetta è finalizzata all'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, anche in considerazione dell'impossibilità di introdurre modificazioni dell'organizzazione del lavoro, senza incidere sull'attribuzione del buono pasto.

La medesima disposizione contrattuale riscontra le suddette esigenze con specifico riferimento ai servizi e alle attività connessi all'area della vigilanza, della protezione civile, all'area scolastica ed educativa e alle attività della biblioteca.

Detto personale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, può fruire della pausa per la consumazione dei pasti anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, per la durata individuata in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto disciplinato 35 comma 10 del C.C.N.L. Enti Locali del 16/11/2022;

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e nello specifico per il personale impegnato nel turno dalle ore 9,30 alle ore 16,00 (limitatamente alle giornate di mercoledì e domenica) e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, è attribuito un buono pasto, previa effettuazione di una pausa minima di trenta minuti certificata dai sistemi di rilevazione, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio.

Nel caso in cui si renda necessario, per esigenze di servizio non derogabili prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro di almeno due ore (emergenze di protezione civile, emergenze straordinarie documentate ecc.), verrà attribuito il buono pasto, ai sensi dell'art. 35 comma 10 del C.C.N.L. Enti Locali del 16/11/2022, intendendosi che la stessa sia collocata all'inizio o alla fine del turno di servizio. L'attribuzione del buono pasto di cui al presente comma è effettuata in deroga a quanto previsto al precedente art. 3 lettera d).

Art. 8 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

Al personale impegnato in consultazioni elettorali, svolte in regime di straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, è concesso il buono pasto limitatamente ai giorni in cui l'attività lavorativa, svolta per almeno n. 4 ore al mattino, prosegue anche nelle ore pomeridiane per almeno n. 2 ore, rispettando il tempo previsto per la pausa pranzo (mezz'ora).

L'attribuzione del buono pasto di cui al presente articolo è effettuata in deroga a quanto previsto al precedente art. 3 lettera d).

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 9- Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card, il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Personale, il quale provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della stessa. Gli oneri derivanti da utilizzo di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.

2. In caso di deterioramento della card, l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La card viene sostituita con spese a carico del dipendente.

Art. 10- Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione